originale

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

N. 47 del Reg.	OGGETTO: *Atto di precetto: determinazioni per resistere in giudizio.*

L'anno **duemilasedici** il giorno **venticinque** del mese di **giugno**, alle ore **13,10** presso il Palazzo Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Dott.	*Mauro*	**TORDONE**	**SINDACO**
Sig.	*Giovanni*	**TUZI**	**VICE SINDACO**
Dott.ssa	*Giulia*	**GIORGI**	**ASSESSORE**
Sig.	*Francesco*	**VALENTINI**	**ASSESSORE**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI, incaricato di supplenza a scavalco per la giornata odierna, giusta nota della Prefettura di L'Aquila, sezione regionale Abruzzo dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, del 24/06/2016, n. 27956**.**

Assume la Presidenza del Collegio, il **Sindaco** Dott. Mauro **TORDONE**, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

questa Amministrazione, giusta deliberazione di questa Giunta n° 90, del 28.11.2015 e susseguente contratto di patrocinio, ebbe a conferire incarico all'avvocato Tania Pietropaoli, per proporre opposizione avverso decreto ingiuntivo notificato dalla ditta Villa Valentina, anche nell'intento di evocare in giudizio, la Regione Abruzzo, quale terzo obbligato ad attivare la disponibilità dei fondi di solidarietà previsti per fronteggiare le calamità naturali e comunque tenuta a supportare questa Amministrazione per le spese sostenute in occasione della grave calamità occorsa nell'inverno del 2012;

in data 23 giugno 2016 è stato notificato conseguente atto di precetto da parte della citata ditta Villa Valentina, nell'assunto che, essendo decorsi i termini di legge, questo Comune "*non ha ancora provveduto a al pagamento di quanto dovuto*";

l'atto di precetto è stato emesso per l'importo di € 10.373,84, oltre interessi di mora a maturare sino alla data del soddisfo;

il Sindaco, con mail del 24 giugno, ha immediatamente chiesto lumi all'avvocato Pietropaoli, in ordine alle misure da adottare riguardo la nuova iniziativa intrapresa dalla citata ditta Villa Valentina;

in pari data, l'avvocato difensore del Comune ha rassegnato, in una corrispondente mail (poi integrata da colloqui telefonici di ulteriore chiarimento), le proprie considerazioni sulla vicenda, così sintetizzabili:

1. al momento, come riferito dall'avvocato con la mail richiamata, il giudice non si è pronunciato sulla sospensione del decreto opposto;
2. Il precetto notificato il 23 giugno è formalmente opponibile entro venti giorni dall'avvenuta notifica;
3. L'opposizione appare opportuna in considerazione del fatto che il giudice adito in merito al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo non si è ancora pronunciato sulla "provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo" stesso;
4. Io stesso giudice, nell'udienza del 01.06.2016, ha comunque autorizzato il Comune a chiamare in causa la Regione Abruzzo, così accogliendo una importante domanda del Comune stesso;
5. L'opposizione è ulteriormente suffragata dal "*periculum in mora*", "*quale pregiudizio che deriverebbe al Comune di Balsorano dall'esecuzione senza attendere il giudizio di merito incardinato dinanzi al Tribunale di Avezzano*";
6. Il compenso richiesto per la proposizione del ricorso è fissato in € 1.200, oltre accessori;

Ritenuto che, scelta la via dell'opposizione al decreto ingiuntivo già deliberata con il precedente atto n. 90/2015, debba coerentemente proporsi opposizione al conseguente atto di precetto, che al primo è indissolubilmente legato, anche nella considerazione del fatto che, ove non opposto, l'atto di precetto farebbe conseguire immediatamente alla controparte le somme pretese, con il rischio concreto che – all'auspicato esito positivo del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo – l'amministrazione debba sobbarcarsi onerosa e comunque sempre incerta procedura per rientrare in possesso delle somme incassate da parte avversa;

Considerato che tale ipotesi di rischio è ulteriormente rafforzata dalla circostanza che la controparte, nel giudizio principale, è stata ammessa alle particolari condizioni previste al n. 1) dei documenti offerti "in comunicazione" (pag. 5), della comparsa e costituzione del 30.05.2016, il che fa presumere estremamente difficoltosa un futuro recupero delle somme eventualmente dalla stessa incassate;

Ritenuto, in definitiva, opportuno costituirsi in giudizio per opporsi al precetto;

Richiamato, all'uopo, quanto recentemente ha riconosciuto la PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO della Corte dei Conti, con la sentenza n.147/2015/A, del 12.02.2015, ossia che non debba essere limitata la discrezionalità delle amministrazioni pubbliche di "*resistere in giudizio", in quanto "sarebbe oltremodo inibito o fortemente limitato per una P.A. il proprio potere discrezionale (la potestà) di intervenire in giudizio per difendere un pubblico interesse, qualora essa dovesse temere l'esito negativo del suo risultato e il conseguente pagamento delle spese legali*";

Valutato come:

dal 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, recante la nuova disciplina dei contratti pubblici, nel cui ambito, ricade anche: la "*rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato…. 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali*";

tale circostanza induce a ritenere l'assimilazione degli incarichi di difesa legale agli appalti di servizi, così come chiaramente recita la rubrica dell'art. 17 del citato D.lgs. 50/2016;

gli incarichi di difesa legale appartengono quindi al genus dei c.d. “servizi esclusi”, soggetti comunque ai principi di cui all’art. 4 del ridetto D.lgs. 50/2016, e quindi ai seguenti principi essenziali: “*di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*”;

l’importo dell’affidamento, stimato secondo il criterio indicato dal comma 4 dell’art. 35 dello stesso D.lgs. 50/2016, in relazione al valore dedotto nell’atto di precetto e correlato con le tariffe forensi vigenti, resta largamente inferiore alla soglia indicata dall’art. 36, comma 2, lett. a), del medesimo D.lgs. 50/2016, alla stregua del quale si può procedere “*mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato*”;

l’affidamento di cui al presente atto segue ed è strettamente collegato all’opposizione al decreto ingiuntivo, per la quale, secondo quanto già ricordato, venne conferito incarico all’avvocato Tania Pietropaoli, del foro di L’Aquila;

esiste, quindi, una naturale connessione tra le due procedure, per cui appare opportuno e del tutto razionale che sia lo stesso difensore curare la difesa del Comune;

ai sensi dell’art. 617 del c.p.c. è notoriamente assegnato termine perentorio per proporre opposizione; termine, per altro, ristretto e non propriamente compatibile con procedure selettive o comunque con attività di formalizzata ed ampia pubblicizzazione;

sussistono “adeguate” motivazioni per conferire l’incarico all’avvocato già incaricato della difesa nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo da cui ora scaturisce il precetto notificato lo scorso 23 giugno;

quanto dedotto lascia impregiudicata la questione relativa alla effettiva qualificazione del contratto di patrocinio legale, non ancora affrontata – a quanto risulta – né da ANAC né dalla giurisprudenza, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, di talché non è stata ancora smentita la giurisprudenza (ex alteris: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2730/2012) che ritiene quello di patrocinio come un contratto d’opera intellettuale e non appalto di servizi;

ad abundantiam, valga richiamare ancora l’orientamento giurisprudenziale (Cfr. T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II, 28 maggio 2015, n. 1197) – ancora non esplicitamente smentito – per cui è “*legittima la rimessione all’organo politico, titolare della rappresentanza legale dell’Ente ex art. 50 TUEL, la scelta intuitu personae del difensore esterno*”;

sembra persistere, anche dopo il varo del nuovo codice dei contratti pubblici, un ambito di apprezzamento discrezionale per cui “*spetti al Comune …. valutare se, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare gli incarichi tecnico-professionali che intende affidare in termini di contratto d’opera intellettuale o di appalto di servizi*” (cfr. Corte dei Conti, Sez. Lombardia/162/2016/PAR, ed ivi § I. La distinzione fra contratti d’opera e contratti di appalto di servizi), ricordando che la distinzione si fonda sulla presenza o meno “*di un’organizzazione aggiuntiva (tipica dell’appalto)*” che affianchi e supporti il “soggetto qualificato e regolarmente iscritto nell’albo professionale),”;

Visto l’art. 5, comma 5, del D.L. 31.05.2010, n. 78, come recentissimamente interpretato da Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, 31.03.2016 e dato atto che l’avvocato individuato non versa nella condizione di cui alla predetta normativa;

Visto l’art. 9 del DL. 24.01.2012 n. 1;

Visto il D.P.R. 30-5-2002 n. 115;

Visto il D.P.R. 07.08.2012, n. 137, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, ed in particolare l’art. 5 che ha definito l’obbligo di copertura assicurativa da parte di professionisti;

Visti gli artt. 2229 e ss. c.c.;

Vista la l. 31.12.2012, n. 247 e particolarmente l’art. 13;

Considerato che l’opposizione all’atto di precetto assume la forma dell’atto di citazione, giusta art. 617 c.p.c.;

Visto il D.M. 10.03.2014, n. 55, recante: la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e viste le tabelle ad esso allegate;

Ritenuto, alla stregua di tali tabelle, congruo il preventivo presentato dall’interpellata professionista, che

fissa in € 1.200, oltre accessori, l'ammontare del proprio compenso;

Uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, l'ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23-03-2016, n. 5802), in ordine rispettivamente all'individuazione dell'organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), e all'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco;

Visto l'art. 44, lett. m) dello Statuto comunale;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 ed acquisiti i debiti pareri;

Udita, dunque, la proposta del Sindaco, volta a conferire l'incarico all'avvocato Tania Pietropaoli, del foro di L'Aquila, in ragione della oggettiva connessione che lega la vicenda di cui alla presente delibera alla precedente già affrontata con atto n. 90/2016 di questa Giunta;

Con voto unanime

DELIBERA

Di riconoscere, preliminarmente che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati di cui al presente atto non sono assimilabili a quelli "giudiziari", tutelati da quel codice, in quanto è escluso trattarsi di "*dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale*":

Di autorizzare il Sindaco ad apporsi all'atto di precetto qui notificato il 23 giugno 2016 dalla ditta Villa Valentina, conferendo incarico all'avvocato Tania Pietropaoli, del foro di L'Aquila, con la quale, il medesimo Sindaco vorrà stipulare apposito contratto di patrocinio, secondo lo schema allegato al presente atto;

Di dare atto che nel bilancio di previsione è iscritta voce relativa a "*liti, arbitraggi, consulenze e risarcimento danni*", nel cod. mecc. 1010203, cod. siope 1307, piano dei conti 1.03.02.10.001, cap. 138, che la Giunta ed il responsabile del servizio finanziario si impegnano ad integrare, con apposita variazione da effettuarsi al più presto, atteso che trattasi di spesa urgente, in ragione dei ristretti termini concessi per l'affidamento dell'incarico e per consentire all'avvocato di espletare tutte le attività di studio e preliminari alla regolare costituzione in giudizio;

Con separata, apposita votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

==========

PARERI

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Pietro MAZZONE

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con la specifica già indicata in deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Rag. Massimo MARCHIONNI

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

IL SINDACO COMUNALE
f.to Dott. Mauro TORDONE

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Claudio ROSSI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che – ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp a partire dal 02/07/2016 e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al 17/07/2016. Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota prot. 3669 del 02/07/2016 ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio ROSSI

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L'Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-08-2000, n. 267, in data....., con nota prot.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio ROSSI

BALSORANO, lì …02/07/2016…

COMUNE DI BALSORANO
PROVINCIA DI L'AQUILA
Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.200, n. 267
Piazza T. Baldassarre n. 7 **E-mail**: info@comune.balsorano.aq.it

TEL. 0863/951215 FAX 0863/951249 C.F. n. 0021190067

- Il sottoscritto:

Dott. Mauro Tordone, Sindaco pro-tempore del Comune intestato, in esecuzione del disposto della deliberazione della giunta comunale n. ___, del _____, in nome e per conto dell'Ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante ai sensi di legge, in forza dell'art. 44, lett. m), dello Statuto comunale;

CONFERISCE INCARICO
PROFESSIONALE

All'Avvocato Tania Pietropaoli (in seguito, per brevità chiamato incaricato), c.f._____, residente in _____, Via _____ n.___ , iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di L'Aquila, che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'ufficio di Segreteria.

L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate.

1. L'incarico concerne l'opposizione, dinanzi al Tribunale di Avezzano, all'atto di precetto notificato al Comune di Balsorano in data 23.06.2016 dalla ditta Villa Valentina;
2. L'incarico comprende, oltre la difesa tecnica, la facoltà di esprimere tempestivamente ogni eccezione utile a tutelare gli interessi dell'Amministrazione ed inoltre ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte in ordine allo sviluppo del procedimento. In ogni caso, il professionista si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.
3. L'avvocato incaricato dichiara che non ricorre nei suoi riguardi alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, i conferenti sono in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e s.s. del codice civile. Dichiara inoltre di essere assicurato per la responsabilità professionale con polizza n……., massimale ……., emessa dalla……..Agenzia di…….

4. Lo stesso avvocato dichiara che nei suoi riguardi non ricorre la condizione limitativa alla corresponsione del compenso, prevista dall'art. 5, comma 5, del D.L. 31.05.2010, n. 78, non essendo titolare di cariche elettive.
5. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'insorgere di ogni condizione di incompatibilità nell'incarico. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3.
6. Il compenso convenuto tra le parti per il presente grado di giudizio è fissato in € 1.200,00, oltre IVA e CPA. Restano naturalmente a carico del Comune gli oneri fiscali della causa, il contributo unificato di cui al D.P.R. 30-5-2002 n. 115. Il compenso comprende ogni forma di spesa, comprese le voci di spesa indicate nel comma 2 dell'art. 2 del D.M. 10-3-2014 n. 55.
7. E' onere dell'avvocato incaricato segnalare tempestivamente ogni ulteriore esborso legato alla causa assunta.
8. L'avvocato incaricato comunicherà tempestivamente per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione.
9. Il provvedimento di liquidazione della parcella sarà adottato entro 45 giorni dalla ricezione della stessa al protocollo comunale ed il relativo mandato di pagamento sarà emesso entro i successivi 30 giorni dalla ricezione al protocollo comunale della fattura valida ai fini fiscali. Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che gli importi siano stati fondatamente contestati nella congruità secondo la presente convenzione, in caso di mancato o ritardato pagamento, si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria.
10. I termini di cui al precedente punto 10, relativamente alle parcelle presentate oltre il 15 novembre di ciascun anno, sono sospesi sino al 31 dicembre dello stesso anno. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, l'avvocato incaricato assume tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
11. L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
12. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
13. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti.
14. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'incaricato ritenga opportuna la nomina di un procuratore esclusivamente domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente. Il relativo compenso sarà anticipato dall'avvocato incaricato e da questi inserito specificamente nella sua parcella e come tale rimborsato dall'Amministrazione.
15. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
16. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Balsorano lì_____

PER L'AMMINISTRAZIONE L'AVVOCATO INCARICATO